



**Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali**

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO  
PER IL COMUNE  
DI ROMA  
via di S. Michele, 17 - 00153 ROMA  
Tel. 06588951 - fax 065883340

Prot. N. **AS896**

Roma, 17 LUG. 2008

All' Ass. VAS ONLUS  
Via Orte, 12  
189 Roma

p.c. Al Direttore Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici del Lazio  
P.zza Porta Portese, 1  
00153 ROMA

Direttore Generale per i Beni Architettonici,  
Artistici Storici ed Etnoantropologici  
Arch. Roberto Cecchi  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA

Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Proietti  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

**OGGETTO : ROMA - Complesso immobiliare Istituto Marchesa Teresa Gerini-Torlonia, via Tiburtina n° 986.**

Con la presente si riscontra la Vs. Nota in data 20 maggio 2008, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 5 giugno 2008 al n. A 3791 e, con riferimento ai singoli punti della stessa, si deduce quanto segue:

- **Sulla premessa della Nota:** la circostanza che VAS sia portatrice di interessi diffusi non autorizza chi rappresenta la stessa VAS ad utilizzare, per l'asserita tutela di tali interessi, espressioni gravemente diffamatorie se non caluniose nei confronti di terzi.
- **Sul punto 1) della Nota:** lo stupore mostrato rispetto alla conoscenza da parte di VAS di brani e di note interne nonostante non sia mai stata presentata alcuna istanza di accesso agli atti è più che legittimo; nella relativa notazione della scrivente non v'era alcuna insinuazione diffamante, ma solamente la richiesta di una spiegazione di cui oggi prendiamo atto pur ritenendola alquanto generica.
- **Sul punto 2) della Nota:** si evidenzia al riguardo che l'argomento e' del tutto irrilevante, atteso che, come ben sapra' sicuramente codesta associazione, al di la' di ogni propria personale opinione in merito al requisito della vetusta', tale requisito è necessario ma non sufficiente per una dichiarazione di interesse;
- **Sul punto 3) della Nota:** si contesta la procedura di avvio di procedimento per la particella 771 sub 5. Sulla scorta della documentazione grafica e fotografica ed in base



alle valutazioni sul 'valore formale, artistico e tecnologico' dell'organismo architettonico si è pervenuti alla conclusione che solo il complesso del teatro accoglieva in sé quelle qualità formali e quel valore testimoniale dell'attività culturale svolta nei locali individuati. E' stato pertanto necessario rimodulare quanto presupposto nell'avvio di procedimento relativo all'intero edificio.

- **Sul punto 4) della Nota:** vale quanto già detto con riferimento al punto 2);
- **Sul punto 5) della Nota:** vale quanto già detto con riferimento al punto 2);
- **Sul punto 6) della Nota:** L'avvio di procedimento, normato dalla L.241/90 e s.m.i è comunicato, con le modalità previste, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Esso ha lo scopo di pubblicizzare un'azione che la P.A. intende attivare tanto da garantire il diritto di partecipazione dei soggetti interessati; in tal modo la P. A. può effettuare le proprie scelte e conformare le proprie decisioni alla luce anche delle rappresentazioni delle ragioni manifestate dagli interessati e del loro apporto, anche collaborativo. Come già detto, la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti (e quindi la proprietà) in un' azione intrapresa dalla P.A. è espressamente auspicata dalla norma sopracitata. Proprio al fine di raccogliere quanto più materiale informativo è stato chiesto ripetutamente alle Associazioni che via via si sono dichiarate interessate a vario titolo al complesso Gerini, materiale appartenente anche ad Archivi privati senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
- **Sul punto 7) della Nota:** il concetto di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico viene introdotto con la legge finanziaria L.326/2003 (art.27); pertanto tutti gli atti precedenti tale data tra cui la cessione del complesso Gerini dalla disponibilità dei Padri Salesiani ad una Società ( quindi ad un privato ) non poteva essere sottoposto ad una procedura all'epoca non ancora codificata.
- **Sul punto 8) della Nota:** si ribadisce quanto già detto, ovverosia che le determine a cui perviene l'Amministrazione scaturiscono comunque sempre dall' interazione di fattori documentali e valutazioni congruenti con la componente storico-artistica. E poi: se Vas fosse stata in possesso di notizie che, diversamente da quelle a conoscenza di questo ufficio, acclaravano l'esistenza in vita del progettista avrebbe avuto l'onere di dirlo; diversamente l'assunto risulta vizioso ed inutilmente polemico;
- **Sul punto 9) della Nota:** l'attività di questo Istituto si è esplicita indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Soc. Amplired di archiviazione del procedimento di costituzione del vincolo di tutela monumentale. La procedura ha seguito il suo iter; per il resto non si capisce francamente il senso del rilievo che viene mosso;
- **Sul punto 10) della Nota:** le richieste per le vie brevi sono per prassi accettate in qualsiasi procedura d'ufficio; tutto ciò che è relativo agli accordi tra la Società Amplired e l'Amministrazione Comunale esula dalle competenze di questo Ufficio, così come le procedure connesse con l'attività demolitoria. La procedura volta ad ottenere l' autorizzazione alla demolizione non è stata attivata presso questa amministrazione, bensì intrapresa presso l' Amministrazione comunale.
- **Sul punto 11) della Nota:** la specificazione ivi richiamata costituisce un inconsistente e vano tentativo difensivo evidentemente determinato dalla manifestata intenzione da



parte mia di adire l'Autorità Giudiziaria per le gravissime affermazioni formulate con la precedente lettera VAS.

Nessun *condizionale* (diversamente da quanto dichiarato nell'ultima missiva VAS) v'era in tali affermazioni né la subordinazione di esse alla sussistenza dei presupposti, bensì l'assiomatico e definitivo giudizio secondo cui la scrivente avrebbe certamente subordinato un interesse pubblico ad uno privato con riferimento ad un bene di cui VAS assumeva (ed assume) apoditticamente che sussistevano i presupposti per un vincolo integrale e non limitato al solo teatro.

- **Sui punti 12) e 13) della Nota:** si ribadisce che la procedura per l'imposizione di un vincolo è attribuita a questo Ufficio per la sola fase istruttoria, che avviene o di iniziativa o su richiesta del privato o su richiesta della superiore Direzione Regionale; solo a quest'ultima spetta la fase impositiva del vincolo nonché la valutazione di quanto proposto in fase istruttoria. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge funzioni e compiti non attribuibili né alle Direzioni Regionali né alle Soprintendenze di settore;
- **Sui punti 14) e 15):** si ribadisce al riguardo la valutazione effettuata dalla scrivente circa la modesta qualità dell'organismo architettonico fatta eccezione per l'ambiente teatrale, sicuramente connotato da qualità formali interessanti sebbene poi realizzato con materiali edili 'poveri' e ad oggi in taluni casi non più compatibili con un uso collettivo (come, ad esempio, la forte presenza di amianto nelle controsoffittature). quanto all' "arroganza intellettuale" di cui si parlava nella precedente nota della scrivente, la stessa, per quanto ivi già esposto e non confutato neppure in questa seconda vostra, è giudizio da confermare; e non certo anche nei confronti del Dott. Renato Costa, come inopinatamente da Voi sostenuto, stante che egli, per l'Ufficio che ricopre, ha solamente invitato questo Ufficio a valutare la possibilità di apporre il vincolo indipendentemente dal requisito della vetustà;
- **Sul punto 16) della Nota:** trattasi di affermazione letteralmente incomprensibile alla scrivente;
- **Sul punto 17) della Nota:** la nota PSAE è pervenuta alla Scrivente in data successiva all'inoltro a Codesta Associazione della nota del 28.4.08 e comunque nella stessa Nota si conferma il mancato interesse del compendio sotto i profili storico-artistico ed etnoantropologico;
- **Sul punto 18) della Nota:** le valutazioni di questo Ufficio sulle valenze formali ed artistiche rientrano in un ambito discrezionale basato su specifiche competenze ed attribuzioni. Nell'ambito delle proprie competenze, questo Ufficio, infatti, avvia di prassi ricerche ed acquisizione di documenti volti a determinare l'eventuale valenza storico artistica di manufatti architettonici; al termine di tali attività, la superiore Direzione Regionale può ritenere necessario procedere alla formulazione di un provvedimento di tutela, di contro, gli elementi ed i dati raccolti, possono far escludere la presenza di fattori tali dal procedere in questo percorso. E ciò può essere deciso dalla Direzione Regionale anche in contrasto con quanto proposto da questo Ufficio in fase istruttoria; così come può accadere che questo Ufficio valuti la mancanza di interesse del bene e la Direzione Regionale lo ritenga invece meritevole;

- **Sul punto 19) della Nota:** il rilievo è evidentemente frutto di una certa confusione sulle specifiche attribuzioni istituzionali di ciascun Ufficio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per le quali si rimanda al punto precedente;
- **Sul punto 20) della Nota:** questo Istituto, conformemente a quanto previsto dalle norme, sta elaborando la documentazione necessaria per la formulazione del provvedimento di tutela, prefigurato nell'avvio di procedimento (ns. prot. 3091 del 26/3/2008) ai sensi dell'art.10 c. 3 lettera D del D.Lgs. n.42/2004 esclusivamente per lo spazio teatrale facente parte della consistenza immobiliare individuata dalla particella 771 sub 5 con destinazione d'uso a teatro facente parte del Complesso immobiliare Istituto Marchesa Teresa Grini – Torlonia ,Via Tiburtina 986.

Con le considerazioni sopra esposte riteniamo di avere fornito adeguata risposta anche alla Vostra ultima Nota.

Il Soprintendente  
Arch. Federica Galloni

